

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 27/03/2020

FATTO

Il ricorrente stipulava in data 23.04.2015 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nel 2019 previa emissione del relativo conteggio estintivo.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo di condannare la resistente alla restituzione dell'importo di € 696,00 a titolo di commissioni ed oneri anticipatamente versati e non maturati, oltre spese di assistenza professionale.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: che la quota rimborsabile delle commissioni rete distributiva è individuata, secondo il piano annuale di rimborso, nella misura massima del 60% aventi natura recurring; che la misura del 40% delle commissioni rete distributiva hanno natura up front; che ai fini della quantificazione degli importi oggetto di restituzione deve tenersi conto anche del criterio indicato nel predetto piano annuale e che quanto retrocesso al ricorrente in sede di conteggio estintivo corrisponde a quanto risultante dal predetto piano; la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica stante la natura seriale del ricorso.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario chiede che il Collegio voglia respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con memoria di replica del 25.11.2019, parte ricorrente – richiamando la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019 causa C 383/18, ha ribadito la rimborsabilità di tutti i costi del finanziamento, in caso di estinzione anticipata.

Con controrepliche del 03.12.2019, l'intermediario ha contestato l'applicabilità alla fattispecie della sentenza della CGUE richiamata dal ricorrente.

DIRITTO

1. In via preliminare, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'intermediario, il quale, a prescindere dalla successiva cessione del contratto, è il soggetto che ha ricevuto il pagamento in sede di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. Collegio di Coordinamento n. 6816/18).

2. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso degli oneri non maturati.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

3. Questo Collegio, avendo esaminato le clausole contrattuali ed accertato la relativa natura *up front* o *recurring*, ed altresì verificato gli eventuali rimborsi già effettuati, accerta il diritto del ricorrente al rimborso degli oneri non goduti, secondo il seguente prospetto.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,43%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,71%					
Commissioni rete distributiva 40% up front				757,44 €	Up front	293,23 €		293,23 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								293,23 €

Si precisa che la quota recurring della commissione rete distributiva è stata integralmente rimborsata in sede di conteggio estintivo, e che il ricorrente ha regolarmente sottoscritto il Piano annuale di rimborso.

4. Infine, stante la natura seriale del ricorso, non può trovare accoglimento la domanda di rifusione delle spese legali (Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 293,23.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8113 del 04 maggio 2020

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso .

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI